



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BLANDINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MINCATO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SBORDONE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ANTONIO BLANDINI

Seduta del 17/07/2018

FATTO

In relazione ad un contratto di finanziamento mediante cessione del quinto della pensione, stipulato in data 05 luglio 2007 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 13 febbraio 2012, la ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede accertarsi il proprio diritto a conseguire le commissioni e gli oneri assicurativi non maturati, per euro 124,54 (bancarie), euro 654,78 (intermediazione) ed euro 582,38 per oneri assicurativi, oltre euro 54,69 in quanto l'importo rimborsato è inferiore ad euro 10.000,00, oltre interessi.

Costitutosi, l'intermediario convenuto si oppone alle pretese del ricorrente, eccependo:

- il corretto assolvimento degli obblighi di trasparenza, essendo i costi e le condizioni economiche applicate al finanziamento de quo dettagliatamente e compiutamente descritti nel regolamento a tergo del contratto e avendo il ricorrente ricevuto la necessaria documentazione;
- che, con riferimento alle commissioni di intermediazione, in sede di conto estintivo, è stato riconosciuto al cliente l'importo di € 82,50, ancorché non dovuto in quanto non previsto dalle condizioni contrattuali approvate e specificamente sottoscritte dallo stesso;
- con riferimento alle commissioni bancarie, la natura up-front delle stesse e, in ogni caso, il difetto di legittimazione passiva, avendo agito in qualità di mandataria. All'uopo, l'intermediario convenuto precisa che la mandante ha già ristorato in favore del cliente - in sede di estinzione - l'importo di € 32,54;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- con riferimento al premio assicurativo, il proprio difetto di legittimazione passiva e che, in ogni caso, nulla può essere riconosciuto al ricorrente in quanto il caso in esame non è attratto né dalle disposizioni di cui al Regolamento Isvap 35/2010 né da quelle della D. Lgs. 221/2012;
 - che il compenso di anticipata estinzione (applicato in sede di conteggio estintivo) per i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 141/2010 è dovuto nella misura dell'1%, indipendentemente dall'importo del debito residuo;
 - che, con riferimento alle spese di sollecito, il contratto prevede che le stesse gravino sul cliente.
- Pertanto, alla luce delle argomentazioni svolte, la parte resistente confida nel rigetto del ricorso.

DIRITTO

Quanto alla carenza di legittimazione passiva eccepita dalla parte resistente in quanto avrebbe agito quale semplice mandatario su incarico di altro Istituto bancario, che sarebbe quindi l'unico effettivo titolare del rapporto, il contratto specifica già nell'intestazione il ruolo svolto dall'intermediario resistente, mandatario di altro istituto bancario erogante, sulla base di una procura speciale pure specificamente richiamata. D'altra parte, il resistente ha di fatto gestito il rapporto con il cliente per tutta la durata del finanziamento, provvedendo pure a elaborare e a trasmettere al cliente il conteggio estintivo nonché a incassare il capitale residuo. Va quindi riconosciuta la legittimazione passiva dell'intermediario convenuto, come stabilito già da questo Arbitro nel senso che (ex multis Collegio di Napoli, decisione n. 8577/18): "Mette conto in premessa decidere in ordine all'eccezione preliminare sollevata dal resistente, il quale ritiene non sussistere alcuna legittimazione passiva a proprio carico in relazione alla domanda di restituzione di quota parte delle commissioni per l'intermediario mandante. L'eccezione è infondata e non merita accoglimento; questo Collegio ha più volte ribadito che l'obbligo restitutorio delle voci di costo da corrispondersi al soggetto mandante permanga anche in capo al mandatario, sia in applicazione della disciplina codicistica di detto contratto sia in ossequio al principio dell'apparenza, avendo il ricorrente confidato in buona fede nella circostanza che l'unico soggetto legittimato fosse quello con il quale ha intrattenuto i relativi rapporti, dal momento della stipula del contratto sino all'emissione del conteggio di anticipata estinzione".

Occorre altresì soffermarsi sulla legittimazione passiva dell'intermediario quanto al premio assicurativo, per evidenziare che questo Arbitro (Collegio di Napoli – decisione n. 8439/1414 e n. 250/2015), ha già in precedenti occasioni statuito che ogni contestazione in argomento "è priva di pregio. Molteplici decisioni di questo Arbitro, sino a consolidare sul punto un indirizzo univoco (cfr. da ultimo decisione ABF, Collegio di Napoli, n. 2614/2014), hanno chiarito che esiste un chiaro collegamento negoziale in tutte le ipotesi in cui, come nel caso di specie, l'adesione a una polizza assicurativa sia associata alla sottoscrizione di un contratto di finanziamento; questo collegamento negoziale, affermato in svariate occasioni dall'Arbitro, ha indotto ABI e ANIA a stipulare l'accordo del 22 ottobre 2008, che configura una ipotesi di assunzione del debito e di cumulo di responsabilità tra l'intermediario finanziario e la società assicurativa, con la conseguenza che la pretesa restitutoria del cliente può legittimamente essere rivolta anche all'intermediario finanziatore, il quale assume la posizione di responsabile-garante della corretta e puntuale restituzione (così decisione ABF, Collegio di Coordinamento, n. 6167/2014). Il collegamento negoziale in oggetto è stato riconosciuto anche a livello normativo, dall'art. 22 della legge n. 221/2013, peraltro conforme al dato testuale dell'art. 49 del regolamento



Isvap n. 35/2010. In virtù di questa considerazione unitaria dell'intera operazione economica e del superamento di una visione dicotomica dei due momenti negoziali, avvalorate dalle previsioni di cui all'accordo ABI-ANIA e dai riferimenti normativi da ultimo richiamati, l'obbligo restitutorio invocato dal cliente può essere legittimamente posto a carico anche dell'intermediario, collocatore della polizza assicurativa associata al prestito". Le richieste circa le spese di sollecito non risultano ribadite in sede di ricorso, e comunque non risultano adeguatamente provate.

Viceversa, analizzando le singole voci oggetto di ricorso, per quanto concerne le commissioni bancarie, le commissioni di intermediazione e gli oneri assicurativi, il dettaglio delle attività correlativamente remunerate contenute nel contratto, riferite anche al periodo di durata del finanziamento, impone di qualificare le stesse come recurring.

Conseguentemente, considerato che l'estinzione anticipata del finanziamento è avvenuta alla 53ma rata su 108 rate totali, si determina quanto dovuto in euro 157,08 a titolo di commissioni bancarie, da cui detrarre l'ammontare già riconosciuto di euro 32,54; in euro 873,82 a titolo di commissioni intermediazione, da cui detrarre l'ammontare già riconosciuto di euro 82,50, ed in euro 582,39 a titolo di oneri assicurativi.

Si riconoscono quindi dovuti a tale titolo, nei limiti della domanda, l'integrale importo richiesto di euro 1.361,70.

Con riferimento al "compenso per estinzione anticipata" - di cui il ricorrente domanda l'integrale restituzione - si evidenzia che il regolamento contrattuale prevede che detto costo sia pari all'1% del capitale residuo. In merito al diritto alla restituzione di detta penalità questo Arbitro (Collegio di Napoli n. 1544/17) ha già deciso che: "[...]Un cenno a parte merita la domandata restituzione della "commissione di estinzione", imputata nel conteggio di fine rapporto predisposto dall'intermediario a debito del cliente per l'importo di € 217,37. La domanda è da accogliere. Come già deciso in altre circostanze (Coll. Napoli, 22 ottobre 2013, n. 5318), benché sia stato stabilito in contratto il diritto del finanziatore a un «compenso massimo» dell'1% sul capitale residuo in ipotesi di estinzione anticipata, va osservato che l'art.125-sexies, comma 2, t.u.b., innovando rispetto al passato, condiziona la maturazione di tale «equo indennizzo» alla «oggettiva giustificazione» di «eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito». La formulazione della norma testé richiamata non autorizza a ritenere automaticamente di spettanza dell'intermediario una «penale» o «indennizzo», che dir si voglia, per il semplice verificarsi di un'estinzione anticipata. Non avendo l'istituto finanziatore allegato alcun dettaglio dei costi «eventualmente» sostenuti per l'estinzione anticipata del finanziamento, il Collegio accerta l'illegittimità dell'ulteriore addebito di € 217,37 a titolo di «commissioni di estinzione», con conseguente obbligo per l'intermediario di restituire quanto indebitamente trattenuto a tale titolo nel conteggio di fine rapporto datato 23.3.2015.[...]"

Si riconoscono a tale titolo euro 54,69.

Complessivamente, pertanto, si accerta l'obbligo per l'intermediario di corrispondere al ricorrente l'ammontare di euro 1.416,39, oltre interessi legali dal reclamo.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.416,39, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO